

N. R.G. 2021- [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione Impresa Rito Monocratico

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2021 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

attori oppONENTI

contro

**DIANA SPV SRL** (C.F. 0 [REDACTED]), con il proc. dom. avv. [REDACTED], [REDACTED]

convenuto

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/06/2022, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Preliminarmente rileva l'insussistenza dei presupposti per autorizzare la chiamata in causa del terzo: gli oppONENTI, che non risultano avere svolto domande riconvenzionali, non hanno allegato un interesse concreto e attuale all'estensione del contraddittorio.

Respinge l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rilevando che l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, per i seguenti motivi:

- quanto ai fideiussori, l'eccezione di inefficacia ex art. 1957 c.c. non pare efficacemente contrastata da controparte, che non ha peraltro allegato una *causa petendi* alternativa;

- quanto alla società, non vi è allo stato prova alcuna della titolarità del credito, posto che lo stesso doc. 5 (dichiarazione del cedente), peraltro contrastato da controparte in punto di diritto con argomentazioni condivisibili, risulta in ogni caso meramente citato in comparsa di costituzione, ma materialmente non versato in atti.

Visto l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 assegna a DIANA SPV S.R.L. termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per avviare la procedura di mediazione obbligatoria e fissa nuova udienza di trattazione al giorno 2 febbraio 2023, ore 9.45.

Si comunichi.

Milano, 24.6.2022

Il Giudice

[REDACTED]